



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 828682

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA DETERMINA

Determinazione 25 DEL 22/03/2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 76 Data registrazione _____
--	--

OGGETTO:	INTEGRAZIONE INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL RICORSO EX ARTT. 702 BIS E SEGG C.P.C. RG N. 13/2017 PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO DA F.D.F. C/COMUNE SANT'OMERO.
-----------------	---

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventidue* del mese di *Marzo*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente "Rtgolamento di contabilità";

PREMESSO:

- che in data 09 marzo 2017 prot. 1936 veniva notificato a questo Ente ricorso ex artt. 702 bis e segg c.p.c. RG n. 13/2017 presentato da F.D.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Costantini del Foro di Chieti e dall'Avv. Maurizio Valentini del Foro di Teramo, davanti al Tribunale Civile di Teramo contro il Comune di Sant'Omero;
- che con il sopra citato ricorso è richiesta condanna del Comune di Sant'Omero in via principale a corrispondere in favore di F.D.F. la somma di € 67.708,94 (fattura n. 7 del 29.04.2016 e fattura Pro Forma allegata alla nota prot. 4826 del 21.05.2016) - quota riconducibile alla "direzione lavori" a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla misura del C.D. "interesse positivo", previo accertamento, da parte del Comune di Sant'Omero, dei canoni ex artt 1175 e 1375 Cod. Civ., ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, con gli interessi di mora maturati e maturandi, dal momento della richiesta del pagamento, sino al soddisfo;
- che con delibera della Giunta comunale n. 10 del 20.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, già veniva autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Sant'Omero, per resistere avverso il ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. presentato dalla stessa F.D.F. davanti al Tribunale di Teramo, pervenuto a mezzo servizio postale A.G. Reg. Cron. 4205/2016, dai contenuti sostanzialmente analoghi a quelli palesati nel ricorso RG n.13/2017;

RICHIAMATA deliberazione n.11 del 16 marzo 2017, con la quale veniva autorizzata la costituzione in giudizio del Comune previa valutazione della infondatezza delle censure mosse da parte ricorrente con il ricorso RG n.13/2017, contestualmente disponendo indirizzo per la integrazione dell'incarico professionale già autorizzato con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n.10/2017 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio n.23 del 13 marzo 2017, in ragione sia della palese omogeneità della materia del contendere sia della necessità di economia procedimentale alla luce della imminente scadenza del termine assegnato per la costituzione del convenuto;

RILEVATO che il Giudice del Tribunale di Teramo, per il citato ricorso RG n.13/2017, avvisa il Comune dell'udienza del 10 aprile 2017 e del diritto di proporre opposizione avanti lo stesso Tribunale nel termine perentorio del 31 marzo 2017;

RITENUTO, in considerazione delle ragioni di urgenza sopra esplicitate, e per evidenti ragioni di economia procedimentale e omogeneità di trattazione, conferire l'incarico all'Avv. Gabriele Rapali del Foro di Teramo, già incaricato - previo esperito confronto concorrenziale - della tutela dell'Ente nella analoga e pressoché coeva fattispecie di cui al ricorso RG n. 4205/2016, dando espressamente atto del fatto che il connesso impegno di spesa andrà a integrazione del precedente assunto con la citata determinazione n.23/2017, nei limiti delle acclamate disponibilità di bilancio e dunque per un importo pari a € 2.000,00;

RICHIAMATI:

- l'articolo 17 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 il quale qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come " appalto di servizi " (così travolgendo l'interpretazione fornita dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.2730 dell'11 maggio 2012, che inquadrava il contratto di difesa legale dell'Ente nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo),

in quanto tale escluso dalla integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;

- l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale contempla – analogamente a quanto previsto nel previgente articolo 1 del D.Lgs. n.163/2006 – una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa, prevedendo che “ *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica* ”;

CONSIDERATO:

- che il “ tasso di procedimentalizzazione ” dell'affidamento degli incarichi legali, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve discendere dal ponderato equilibrio tra la garanzia di confronto concorrenziale da un lato, e dall'altro di economicità ed efficacia;
- Che, escluso l'affidamento *intuitu personae* dell'incarico difensivo, escono rafforzati dalla qualificazione normativa degli incarichi legali quali “ appalti di servizi ” sia l'onere di motivazione dell'atto di affidamento sia l'esigenza del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
- Che il valore presunto dell'incarico professionale in oggetto – come desunto dagli atti di causa nonché dalle specifiche proiezioni di spesa come desunte dai siti specializzati – risulta essere pari a € 5.800,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “ *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* ”, ed in particolare l'art. 192;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **DI INCARICARE**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'Avv. Gabriele Rapali del Foro di Teramo, della rappresentanza e della tutela delle ragioni dell'Ente di fronte al Tribunale Civile di Teramo, per resistere al ricorso notificato in data 9 marzo 2017 e classificato al n.13/2017 RG;
2. **DI IMPEGNARE** a tal fine la spesa di € 2.000,00 all'intervento 1010803 cap. 1242 del bilancio corrente esercizio finanziario 2017, in corso di predisposizione, dando espressamente atto del rispetto del vincolo posto dall'art. 163, primo comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Scarpone



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa.

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE UFFICIO
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 25 del 22/03/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data _____ che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Sant'Omero li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente determinazione è rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal _____ al _____

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE

F.to